

IL COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI

Riunione del 18, 19 e 20 luglio 2012

Il Comitato Nazionale dei Delegati,

- visto l'art. 24, comma 24, del d.l. n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214 del 2011 e s.m.i.;
- viste le comunicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative – del 18 giugno 2012 e del 30 giugno 2011 avente ad oggetto la “*determinazione dei criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria*”; del 22 maggio 2012 avente ad oggetto la “*predisposizione dei bilanci tecnici degli Enti di previdenza privati ai sensi del d. lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996 alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 24, del d.l. n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214 del 2011. Conferenza dei servizi 18 maggio 2012*”; del 16 gennaio 2012 avente ad oggetto “*articolo 24, comma 24, del d.l. n. 201 del 2011 convertito nella legge n. 214 del 2011*”;
- considerata la discussione generale conclusasi nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 9 e 10 febbraio 2012;
- visto il provvedimento amministrativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative - del 5 giugno 2012 (prot. n. 36/0009148/MA004.A007) che ha approvato, ex art. 3 del d.lgs. n. 509 del 1994, la delibera assunta dal Comitato Nazionale dei Delegati, in data 24 e 25 maggio 2012, recante il “*Regolamento generale previdenza*”;
- visto l'art. 10, comma 10, del Regolamento interno per le riunioni del Comitato Nazionale dei Delegati;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19248/2012 assunta in data 29 giugno 2012 con la quale è stata adottata la bozza finale relativa alle modifiche al Regolamento generale previdenza da sottoporre al Comitato Nazionale dei Delegati

a maggioranza

delibera

REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA Testo vigente	REGOLAMENTO GENERALE PREVIDENZA “2012” Testo modificato
	CAPO I Iscrizione, obblighi dichiarativi e contributivi

Art. 1 - Modalità di iscrizione

1.1 - L'iscrizione ad INARCASSA avviene con provvedimento della Giunta Esecutiva su comunicazione di iscrivibilità dell'interessato, da presentarsi al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7, secondo comma dello Statuto; essa ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.

1.2 - In caso di domanda di iscrizione effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 6 del presente Regolamento relativa all'anno solare nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, l'iscritto è tenuto a versare ad INARCASSA una sanzione pari al 30 per cento dei contributi evasi.

1.3. - Nel caso di iscrizione d'ufficio, la sanzione è pari al 40 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti. Tale sanzione aumenta al 60 per cento a partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità da calcolarsi su tutti i contributi dovuti e non corrisposti.

Art. 6 - Comunicazioni obbligatorie ad INARCASSA

6.1 - Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri ed architetti dovranno comunicare tramite INARCASSA on-line, sia direttamente che mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente.

La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad INARCASSA privi di partita IVA nell'anno in esame. Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite INARCASSA on-line entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo, la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA, nonché la quota parte relativa alle prestazioni di cui all'art. 3, sesto comma.

Art. 1 - Modalità di iscrizione

1.1 - L'iscrizione ad INARCASSA avviene con provvedimento della Giunta Esecutiva su comunicazione di iscrivibilità dell'interessato, da presentarsi al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7, secondo comma dello Statuto; essa ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.

1.2 - In caso di domanda di iscrizione effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, relativa all'anno solare nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, l'iscritto è tenuto a versare ad INARCASSA una sanzione pari al 30 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti.

1.3. - Nel caso di iscrizione d'ufficio, la sanzione è pari al 40 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti. Tale sanzione aumenta al 60 per cento a partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, da calcolarsi su tutti i contributi dovuti e non corrisposti.

Art. 2 - Comunicazioni obbligatorie ad INARCASSA

2.1 - Entro il 31 Ottobre di ogni anno tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono comunicare tramite INARCASSA on-line, direttamente o mediante intermediari abilitati, il reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF ed il volume di affari complessivo ai fini dell'IVA relativi all'anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA.

La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti ad INARCASSA privi di partita IVA nell'anno in esame. Anche le società di professionisti e le società di ingegneria devono trasmettere telematicamente tramite INARCASSA on-line, entro il termine di cui sopra, il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile

<p>6.2 - Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari I.V.A., qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.</p> <p>6.3 - Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società od associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 3, comma 2.</p> <p>6.4 - L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di INARCASSA, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento. L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro. Tale sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l'invio oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta.</p> <p>6.5 - L'infedele comunicazione non seguita da rettifica entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e dal pagamento dei contributi relativi comporta una sanzione pari al 50 per cento dei contributi evasi corrispondenti ai minori importi dichiarati come reddito professionale e/o come volume d'affari ai competenti uffici fiscali, oltre gli interessi.</p> <p>Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è inferiore a 500 euro. In questo caso sui contributi non corrisposti vengono applicati solamente gli interessi. Si intende infedele la comunicazione resa ad INARCASSA con l'indicazione di un reddito professionale e/o di un volume d'affari professionale inferiore rispetto a quello dichiarato ai competenti uffici fiscali.</p>	<p>a contributo integrativo a favore di INARCASSA.</p> <p>2.2 - Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari I.V.A., qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.</p> <p>6.3 - Stralciato</p> <p>2.3 - L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo, costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di INARCASSA, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento. L'omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro. Tale sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l'invio oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta.</p> <p>2.4 - L'infedele comunicazione, non seguita da rettifica entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e dal pagamento dei contributi relativi, comporta una sanzione pari al 50 per cento dei contributi evasi, oltre gli interessi di cui all'art. 10, comma 2. Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è inferiore a 500 euro. In questo caso sui contributi non corrisposti vengono applicati solamente gli interessi. Si intende infedele la comunicazione resa ad INARCASSA con l'indicazione di un reddito professionale e/o di un volume d'affari professionale inferiore rispetto a quello dichiarato ai competenti uffici fiscali.</p>
---	--

8.6 - Fermo restando l'applicazione degli artt. 1-6-8, la sanzione relativa alla ritardata/omessa dichiarazione non è mai ripetibile agli aventi causa anche se la suddetta irregolarità fosse contestuale al ritardato/omesso versamento dei contributi.

6.7 - Ai sensi dell'art. 16 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, INARCASSA ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti Uffici delle Imposte Dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni professionali o soci di società di professionisti, nonché i pensionati. Analoghe informazioni potranno essere ottenute relativamente alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti le società di professionisti e le attività professionali delle società di ingegneria.

6.8 - Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

6.6 - Il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA delibera le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 8 del presente Regolamento

Art. 7 - Controllo delle comunicazioni

7.1 - INARCASSA ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviatele e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari limitatamente agli ultimi dieci anni.

7.2 - INARCASSA può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 6, comma 4, ed è sospesa la

2.5 - Fermo restando l'applicazione degli artt. 1, 2 e 10, la sanzione relativa alla ritardata/omessa dichiarazione non è mai trasmissibile agli aventi causa anche se la suddetta irregolarità fosse contestuale al ritardato/omesso versamento dei contributi.

2.6 - Ai sensi dell'art. 16 della legge 3 gennaio 1981 n. 6, INARCASSA ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti Uffici delle Imposte Dirette e dell'I.V.A. le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni professionali o soci di società di professionisti, nonché i pensionati. Analoghe informazioni potranno essere ottenute relativamente alle dichiarazioni ed agli accertamenti definitivi concernenti le società di professionisti e le attività professionali delle società di ingegneria.

2.7 - Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione può dichiarare provvisoriamente l'entità del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.

2.8 - Il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA delibera le modalità per l'applicazione del presente articolo e dell'articolo 10 del presente Regolamento.

Art. 3 - Controllo delle comunicazioni

3.1 - INARCASSA ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviatele e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari limitatamente agli ultimi dieci anni.

3.2 - INARCASSA può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 2, comma 3, ed è sospesa la corresponsione della pensione

<p>corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.</p> <p>7.3 - INARCASSA ha facoltà di esigere dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria la documentazione atta a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 6.</p> <p>Art. 2 - Contributo soggettivo</p> <p>2.1 – Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto ad INARCASSA è pari, salvo quanto disposto all'art. 5, primo comma, del presente Regolamento alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sul reddito sino a euro 80.850,00 il dieci per cento; b) sul reddito eccedente euro 80.850,00 il tre per cento. c) L'aliquota di cui alla lettera a) è elevata al 14,5 per cento dal 2013 secondo la seguente progressione: <ul style="list-style-type: none"> 1) al 11,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010; 2) al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011; 3) al 13,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012; 4) al 14,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013. <p>Ad ogni iscritto ad INARCASSA a partire dall'annualità 2010 la quota dello 0,5 per cento di contributo soggettivo calcolata sul reddito di cui alla lettera a) è destinata al finanziamento delle attività assistenziali. Tale contributo è improduttivo ai fini previdenziali.</p>	<p>ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.</p> <p>3.3 - INARCASSA ha facoltà di esigere dalle società di professionisti e dalle società di ingegneria la documentazione atta a comprovare la correttezza delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 2.</p> <p>Art. 4 - Contributo soggettivo</p> <p>4.1 – Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA. Fino all'anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" è calcolato, come indicato nella tabella A allegata, applicando due distinte aliquote sul reddito professionale netto prodotto nell'anno risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la prima fino a concorrenza del massimale contributivo; b) la seconda sulla parte di reddito eccedente tale massimale. <p>La quota dello 0,5 % dell'importo del contributo soggettivo, calcolato sul reddito di cui alla lettera a), è destinata al finanziamento delle attività assistenziali ed è improduttiva ai fini previdenziali, dall'anno 2010 fino all'anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012".</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato applicando una sola aliquota fino a concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella A allegata.</p> <p>4.2 – A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", l'iscritto può versare un contributo soggettivo facoltativo, aggiuntivo rispetto a quello soggettivo obbligatorio, il cui importo è calcolato in base all'aliquota modulare applicata sul reddito fino al massimale contributivo indicati nella tabella B allegata. Tale contributo non può comunque essere inferiore all'importo minimo indicato in tale tabella.</p> <p>Il contributo soggettivo facoltativo non può essere utilizzato in compensazione con debiti contributivi obbligatori né con le relative</p>
---	--

2.2 - Fatto salvo l'importo di cui alla normativa previgente, è in ogni caso dovuto un contributo minimo pari, per il 2010, a euro 1.400,00 di cui euro 60,00 saranno destinate alle attività assistenziali.

Tale contributo aumenta a partire dall'anno 2010 come indicato nella seguente tabella:

ANNO	Contributo minimo	di cui destinato all'assistenza
2010	1.400	60,00
2011	1.600	65,00
2013	1.800	70,00

Per l'anno 2012 ed a partire dal 2014 il contributo minimo e la quota destinata all'assistenza vengono rivalutati annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

2.3 - Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, erogate da INARCASSA e che proseguono nell'esercizio della professione. Per essi non si applica il secondo comma del presente articolo.

2.4 - Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono ad INARCASSA prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione nella contribuzione di cui al primo comma per cinque anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre quello di compimento del trentacinquesimo anno di età; pertanto, il contributo di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto a un terzo.

Tale riduzione si applica anche in caso di reinscrizione durante il periodo di contribuzione agevolata.

La riduzione è applicata fino al reddito inferiore od uguale al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all'art 15.5. Sull'eccedenza non verrà applicata la riduzione di

sanzioni e/o interessi.

4.3 - E' comunque dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo soggettivo minimo indicato nella tabella A allegata. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero la pensione contributiva.

4.4 - Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono, o che si reinscrivono, ad INARCASSA prima di aver compiuto i trentacinque anni di età hanno diritto ad una riduzione della contribuzione di cui al presente articolo per cinque anni solari dalla prima iscrizione, comunque non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età. In particolare, il contributo soggettivo obbligatorio di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà, mentre quello di cui al comma 3 è ridotto ad un terzo.

Dall'anno 2010 la citata riduzione è applicata fino a concorrenza dello scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata. Sull'eccedenza viene applicata l'aliquota ordinaria.

<p>cui sopra.</p> <p>Per gli ingegneri ed architetti iscritti ad Inarcassa entro il 31 dicembre 2009, è confermata l'agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa statutaria qualora più favorevole rispetto a quella vigente. Anche nel caso di applicazione della normativa precedente, dall'anno 2010 la riduzione contributiva è applicata solo fino al reddito inferiore o uguale al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all'art. 15.5.</p> <p>2.5 - Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF, giusta l'articolo 9, ultimo comma, della Legge 3 gennaio 1981, n. 6.</p> <p>Art. 3 - Contributo integrativo</p> <p>3.1 - Tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A. e versarne ad INARCASSA l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.</p>	<p>Per gli ingegneri ed architetti iscritti ad INARCASSA entro il 31 dicembre 2009 è confermata l'agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa, qualora più favorevole rispetto a quella vigente. Anche nel caso di applicazione della normativa precedente, dall'anno 2010 la riduzione contributiva è applicata solo fino a concorrenza dello scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata.</p> <p>Per le annualità successive al 1° gennaio dell'anno seguente a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" la riduzione contributiva è applicata solo se il reddito dichiarato è uguale o inferiore allo scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata. Inoltre, il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell'agevolazione del presente comma, è integrato, alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione piena calcolata con riferimento al periodo agevolato. È facoltà dell'iscritto versare in qualsiasi momento l'importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell'agevolazione di cui al presente comma. La contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montante contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato. In quest'ultimo caso, qualora l'interessato maturi i suddetti venticinque anni di iscrizione a contribuzione piena, INARCASSA provvederà comunque ad integrare il montante da questi maturato con un ulteriore importo corrispondente alla contribuzione per la quale egli avrebbe potuto godere dell'agevolazione di cui al presente comma.</p> <p>4.5 - Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF ex art. 9, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 6.</p> <p>Art. 5 - Contributo integrativo</p> <p>5.1 - Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella</p>
--	---

<p>La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.</p> <p>L'obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.</p> <p>3.5 - Salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, e dalla normativa previgente, a decorrere dall'annualità 2011, il contributo integrativo è pari al quattro per cento.</p> <p>3.2 - Il contributo di cui al presente articolo è dovuto anche dalle associazioni o Società di Professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 5 del presente articolo che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo esercente l'attività predominante indicata nella ragione sociale della associazione o Società di Professionisti. Le Società di Ingegneria sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA.</p> <p>3.3 – A decorrere dal 1° gennaio 2010 gli iscritti ad INARCASSA sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo di euro 360,00.</p> <p>Per le annualità successive il contributo integrativo minimo è rivalutato annualmente in proporzione alle variazioni dell'indice ISTAT di cui all'art. 25.</p> <p>3.4 – Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono ad INARCASSA, per il periodo in cui fruiscono delle agevolazioni di cui all'art.2, comma 4, devono corrispondere il contributo minimo di cui al comma precedente ridotto ad un terzo, ferma restando l'integrale debenza di tutto quanto addebitato alla committenza ai sensi del precedente comma 1.</p> <p>Per gli ingegneri ed architetti, che siano stati iscritti ad Inarcassa entro il 31 dicembre 2009, è confermata l'agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa statutaria qualora più favorevole rispetto a quella vigente.</p>	<p>C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad INARCASSA l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore.</p> <p>La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.</p> <p>L'obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali.</p> <p>3.5 - Stralciato</p> <p>5.2 – La maggiorazione di cui al presente articolo deve essere applicata anche dalle associazioni o società di professionisti nella stessa percentuale del volume di affari ai fini dell'I.V.A. di cui al comma 1 del presente articolo, mentre il relativo obbligo di versamento ad INARCASSA grava sul singolo professionista, associato o socio. Le società di ingegneria e le società di professionisti, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m., sono tenute ad applicare la medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari I.V.A. relativi alle attività professionali ed a versarne il relativo ammontare ad INARCASSA.</p> <p>5.3 – E' in ogni caso dovuto, da tutti gli iscritti ad INARCASSA, il contributo integrativo minimo indicato nella tabella C allegata. Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" tale contributo minimo è dovuto, nella misura del 50%, anche dagli iscritti cui è corrisposta la pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità ovvero della pensione contributiva.</p> <p>5.4 – Gli iscritti ad INARCASSA che fruiscono dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 4, devono corrispondere, per il medesimo arco temporale di tale agevolazione, il contributo minimo di cui al comma precedente ridotto ad un terzo, ferma restando l'integrale debenza di quanto addebitato alla committenza.</p>
---	--

3.6 - Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo integrativo inoltre non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria e tra queste e gli ingegneri e gli architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti. Il contributo invece è dovuto quando il destinatario della prestazione professionale è l'ingegnere, l'architetto, l'associazione o società di professionisti, o la società di ingegneria quale committente finale. Il contributo integrativo minimo non è dovuto dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva, ai sensi dell'art. 20, erogate da INARCASSA che proseguono nell'esercizio della professione. Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Per gli ingegneri ed architetti, che siano stati iscritti ad Inarcassa entro il 31 dicembre 2009, è confermata l'agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa statutaria qualora più favorevole rispetto a quella vigente.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", il montante contributivo degli iscritti che hanno beneficiato dell'agevolazione del presente comma, è integrato, alla maturazione dei venticinque anni, anche non continuativi, di iscrizione ad Inarcassa a contribuzione piena, da una contribuzione figurativa fino a concorrenza della contribuzione minima calcolata con riferimento al periodo agevolato a condizione che la sua media reddituale risulti uguale o inferiore allo scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata. È facoltà dell'iscritto versare in qualsiasi momento l'importo corrispondente alla contribuzione per la quale ha goduto dell'agevolazione di cui al presente comma.

La contribuzione piena eventualmente versata aumenterà il montante contributivo a far data dal momento in cui il versamento viene effettuato. In quest'ultimo caso, qualora l'interessato maturi i suddetti venticinque anni di iscrizione a contribuzione piena, INARCASSA provvederà, qualora la sua media reddituale risulti uguale o inferiore allo scaglione di reddito di cui alla lett. a) usato per il calcolo pensionistico di cui alla tabella G allegata, ad integrare il montante da questi maturato con un ulteriore importo corrispondente alla contribuzione per la quale egli avrebbe potuto godere dell'agevolazione di cui al presente comma.

5.5 – A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012", il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi inerenti le prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria. In sede di dichiarazione annuale INARCASSA il soggetto a cui è addebitato il contributo integrativo, purchè non sia il committente finale, può dedurre tale contributo dal totale del contributo integrativo dovuto in base al proprio volume d'affari professionale calcolato annualmente ai fini I.V.A. Sempre in occasione della citata dichiarazione annuale dovrà, inoltre,

<p>Art. 4 - Frazionabilità dei contributi</p> <p>4.1. I contributi minimi di cui agli articoli 2 e 3 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione ad INARCASSA nell'anno solare secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Art. 5 - Variabilità dei contributi</p> <p>5.1 - La percentuale di cui all'articolo 2 primo comma, lettera a), può essere variata ogni due anni con delibera del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1996 con effetto dal 1° gennaio 1997.</p> <p>5.2 - La percentuale di cui all'articolo 3, quinto comma, può essere variata annualmente con delibera del Comitato Nazionale dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa</p>	<p>compilare e sottoscrivere il modulo riepilogativo dei dati relativi ai soggetti ai quali ha corrisposto il contributo integrativo INARCASSA. La mancata o l'infedele compilazione del modulo riepilogativo annulla la possibilità di deduzione.</p> <p>5.6 - Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.</p> <p>Art. 6 - Contributo per il finanziamento del trattamento di maternità</p> <p>6.1 – Il contributo, dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA anche se pensionati, è disciplinato dall'art. 83 del d.l.gs. 26 marzo 2001 n. 151 e s.m.i. ed è dovuto nella misura indicata nell'allegata tabella D.</p> <p>Art. 7 – Contributo di solidarietà</p> <p>7.1 – A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza “2012”, e per la durata di un biennio, prorogabile da parte del Comitato Nazionale dei Delegati qualora permangano esigenze di sostenibilità a lungo termine, tutti i pensionati, a prescindere dalla data di inizio di erogazione del trattamento, sono tenuti al pagamento di un contributo di solidarietà pari all'1% della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo. Tale contributo è pari al 2% se il pensionato continua ad essere iscritto ad INARCASSA o se è pensionato di anzianità.</p> <p>7.2 – Il contributo di solidarietà non si applica sulle pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità e indiretta, e su tutti gli altri trattamenti pensionistici inferiori all'importo della pensione minima di cui al successivo art. 28.</p> <p>7.3 – Il contributo di solidarietà è improduttivo ai fini previdenziali.</p> <p>Art. 8 - Frazionabilità dei contributi</p> <p>8.1 – I contributi minimi di cui agli articoli 4 comma 3 e 5 comma 3 sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione ad</p>
---	--

non può eccedere il 5 per cento.

5.3 - I provvedimenti di cui ai commi precedenti, resi esecutivi con l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

5.4 - Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi di INARCASSA e di una verifica tecnica, da disporre almeno ogni tre anni, sull'equilibrio della gestione.

5.5 - Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla eventuale integrazione della riserva legale.

5.6 - Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli eventuali accantonamenti per la riserva legale, oppure quando la riserva legale ha raggiunto l'ammontare di sei annualità delle pensioni erogate.

Art. 8 - Pagamento dei contributi

8.4 - Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 2 e 3 del presente Regolamento comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini e l'obbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.

8.1 - I contributi minimi di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 3, sono riscossi mediante ruoli.

8.2 - Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 6, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

8.3 - I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli Istituti di Credito incaricati dal Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.

8.5 - Gli importi di cui agli artt. 6 e 8 del presente Regolamento sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base delle variazioni Istat dei prezzi al consumo ed arrotondati ai 5 euro superiori. Date e modalità di riscossione dei contributi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Gli interessi applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini sono

INARCASSA nell'anno solare secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Variabilità dei contributi

9.1 - Le aliquote e i contributi minimi possono essere modificati, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in relazione alle risultanze del bilancio tecnico attuariale, da redigere almeno ogni due anni.

5.2 - Stralciato

5.3 - Stralciato

5.4 - Stralciato

5.5 - Stralciato

5.6 - Stralciato

Art. 10 - Pagamento dei contributi

10.1 - Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini, e l'obbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.

8.1 - Stralciato

calcolati in base alle variazioni del tasso BCE, maggiorato di 4,5 punti.

8.7 - Ai fini della riscossione INARCASSA può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8.8 - Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.

Art. 9 - Prescrizione dei contributi

9.1 - La prescrizione dei contributi dovuti ad INARCASSA e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni.

9.2 - La prescrizione per i contributi, gli accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui all'art. 6 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni.

Art. 10 - Riscatti

10.1 - Coloro che siano iscritti ad INARCASSA dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.

10.2 - Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura è riscattabile.

10.3 - Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

10.4 - I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro Ente previdenziale.

10.5 - Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti da apposito regolamento.

8.2 - Stralciato

8.3 - Stralciato

10.2 - Gli interessi, applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini, sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti.

10.3 - Ai fini della riscossione INARCASSA può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

10.4 - Date e modalità di pagamento e di riscossione sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di INARCASSA.

Art. 11 - Prescrizione dei contributi

11.1 - La prescrizione dei contributi dovuti ad INARCASSA e di ogni relativo accessorio, ivi comprese le sanzioni per ritardi e inadempimenti, si compie con il decorso di cinque anni.

11.2 - La prescrizione per i contributi, gli accessori, le sanzioni e la comunicazione di cui all'art. 2 decorre dal momento in cui nascono le rispettive obbligazioni.

Art. 12 - Riscatti

12.1 - Coloro che siano iscritti ad INARCASSA dal 1961, hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o con altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.

Art. 11 – Ravvedimento operoso

11.1. Si può accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui l'irregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di INARCASSA o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata, per le sanzioni relative a:

- a) ritardata presentazione della domanda di iscrizione;
- b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione;
- c) ritardato versamento della contribuzione.

11.2. - a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione (art. 1.2)

L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa ai sensi di legge di possesso dei requisiti di iscrivibilità ed, entro 60 giorni dall'invio, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all'art 1.2. del presente Regolamento sono ridotte del 70 per cento.

11.3. - b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione (artt 6.4 – 6.5)

L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa ai sensi di legge e riportante i corretti dati di dichiarazione ed, entro 60 giorni, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5 del presente Regolamento sono ridotte del 70 per cento.

11.4. - c) Ritardato versamento della contribuzione (art. 8.4)

L'irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e la sanzione di cui all'art. 8.4 del presente Regolamento è ridotta del 70 per cento.

Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con la formale accettazione del debito complessivo.

Nel caso di mancato rispetto del piano di

12.2 - Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architettura è riscattabile.

12.3 - Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

12.4 - I riscatti di cui ai commi 2 e 3 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro Ente previdenziale.

12.5 - Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti da apposito regolamento.

Art. 13 – Ravvedimento operoso

13.1 - Si può accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui l'irregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di INARCASSA o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata, per le sanzioni relative a:

- a) ritardata presentazione della domanda di iscrizione (art. 1 comma 2);
- b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione (art. 2 commi 3 e 4);
- c) ritardato versamento della contribuzione (art. 10 comma 1).

13.2 - a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione

L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa ai sensi di legge di possesso dei requisiti di iscrivibilità ed, entro 60 giorni dall'invio, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento sono ridotte del 70 per cento.

13.3 - b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione

L'irregolarità può essere sanata mediante l'invio di dichiarazione resa ai sensi di legge e riportante i corretti dati di dichiarazione ed, entro 60 giorni, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e le sanzioni di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento sono ridotte del 70 per cento.

rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, il ravvedimento operoso decade e INARCASSA procederà d'ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.

Art. 12 - Accertamento con adesione

12.1 - Si può accedere all'accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti notificati da INARCASSA.

12.2 - Il procedimento è attivato mediante istanza da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'accertamento.

12.3 - A seguito dell'adesione all'accertamento le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso sono ridotte con le seguenti modalità:

a) in caso di iscrizione d'ufficio, o successiva a domanda formulata in ritardo, le sanzioni di cui agli artt. 1.3 e 1.2 del presente Regolamento sono ridotte del 30 per cento;

b) in caso di omessa o ritardata dichiarazione la sanzione di cui all'art. 6.4 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento;

c) in caso di accertamento per infedele dichiarazione la sanzione di cui all'art. 6.5 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento;

d) in caso di omesso versamento contributivo, la sanzione di cui all'art. 8.4 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento.

12.4 - La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento.

12.5 - Nel caso in cui l'associato non abbia commesso alcuna violazione nell'ultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) c) e d) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento.

12.6 - Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l'accertamento si considera definito al momento della formale

13.4 - c) Ritardato versamento della contribuzione

L'irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi, e la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 70 per cento.

Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con la formale accettazione del debito complessivo.

Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, il ravvedimento operoso decade e INARCASSA procederà d'ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.

Art. 14 - Accertamento con adesione

14.1 - Si può accedere all'accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti sanzionatori notificati da INARCASSA.

14.2 - Per accedere al procedimento dell'accertamento con adesione, occorre presentare istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di INARCASSA.

14.3 - A seguito dell'adesione all'accertamento le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso sono ridotte con le seguenti modalità:

a) in caso di iscrizione d'ufficio, o di comunicazione di iscrivibilità presentata in ritardo, le sanzioni di cui all'art. 1 commi 3 e 2 del presente Regolamento sono ridotte del 30 per cento;

b) in caso di omessa, ritardata o infedele dichiarazione la sanzione di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento;

c) in caso di omesso o ritardato versamento contributivo, la sanzione di cui all'art. 10 comma 1 del presente Regolamento è ridotta del 30 per cento.

14.4 - La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro

accettazione del debito complessivo.

Art. 13 – Creditore apparente

13.1 - Qualora l'associato dimostri, attraverso copia delle quietanze di versamento e di idonea certificazione, di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza, non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all'omessa comunicazione obbligatoria e all'omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all'altro ente di previdenza, definito creditore apparente.

13.2 - Nel caso in cui la contribuzione dovuta ad INARCASSA risulti superiore a quella versata e trasferita dal creditore apparente, l'associato dovrà integrare il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati degli interessi, senza applicazione di sanzioni.

Art.14. Attività previdenziali e assistenziali

14.1. Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, INARCASSA provvede ai compiti di previdenza ed assistenza garantiti dall'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari individuati dalle norme dello Statuto e del presente Regolamento. Inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti.

14.2. Le attività previdenziali già stabilite dalle leggi vigenti consistono nella corresponsione delle seguenti prestazioni:

30 giorni dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento.

14.5 - Nel caso in cui l'associato non abbia commesso alcuna violazione nell'ultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) e c) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento.

14.6 - Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l'accertamento si considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, l'accertamento con adesione decade e INARCASSA procederà d'ufficio al recupero dell'intero debito con l'applicazione delle sanzioni in misura intera.

Art. 15 – Creditore apparente

15.1 - Qualora l'associato dimostri, attraverso copia delle quietanze di versamento e di idonea certificazione, di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza, non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all'omessa comunicazione obbligatoria e all'omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all'altro ente di previdenza, definito creditore apparente.

15.2 - Nel caso in cui la contribuzione dovuta ad INARCASSA risulti superiore a quella versata e trasferita dal creditore apparente, l'associato dovrà integrare il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati degli interessi, senza applicazione di sanzioni.

- a) pensioni di vecchiaia;
 - b) pensioni di anzianità;
 - c) pensioni di inabilità ed invalidità;
 - d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette;
 - e) rendite.
- 14.3.** - Le pensioni e le rendite corrisposte da INARCASSA sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici.
- 14.4** - Le attività assistenziali già stabilite dalle leggi vigenti consistono nella corresponsione della indennità di maternità.
- 14.5.** Altre attività di assistenza possono essere:
- a) la concessione di contributi per l'impianto dello studio all'ingegnere o all'architetto che si iscriva per la prima volta ad INARCASSA prima del compimento del 35esimo anno di età, se versa in condizioni di disagio economico;
 - b) la concessione di assegni di studio a favore dei figli dell'iscritto attivo, pensionato o deceduto;
 - c) la corresponsione di sussidi a favore dell'iscritto attivo o pensionato, ovvero, in mancanza, del coniuge o dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico e risultano conviventi ed a suo carico;
 - d) la concessione di mutui all'iscritto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa da adibire ad abitazione principale, anche stipulando apposite convenzioni con Istituti di Credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo parzialmente al pagamento dei relativi interessi;
 - e) la prestazione, nei limiti consentiti dalla legge, di forme di tutela sanitaria anche mediante la stipulazione di polizze assicurative a favore degli iscritti e dei pensionati, con possibilità di estensione al coniuge ed ai familiari a carico, il cui onere verrà sostenuto compatibilmente con le disponibilità di bilancio di cui al comma 1, ovvero mediante specifica contribuzione facoltativa a carico dei richiedenti;
 - f) le provvidenze a favore degli iscritti per inabilità temporanea, nei limiti consentiti dalla legge, con copertura economica per il periodo di sussistenza delle condizioni invalidanti, il cui onere verrà sostenuto compatibilmente con le disponibilità di bilancio di cui al comma 1, ovvero mediante specifica contribuzione

CAPO II Le prestazioni previdenziali

Art. 16 – Tipologia delle prestazioni previdenziali

16.1 - In attuazione dell'art. 3 dello Statuto, INARCASSA eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di vecchiaia unificata;
- c) pensione di anzianità;
- d) pensione di inabilità ed invalidità;
- e) pensione ai superstiti, di reversibilità o indirette;
- f) pensione contributiva.

16.2 - I trattamenti erogati a seguito dell'esercizio della facoltà della totalizzazione sono disciplinati, anche per quanto concerne la decorrenza, dal d. lgs. n. 42 del 2006 e s.m.i..

14.3 – *Stralciato in quanto presente nelle norme statutarie*

14.4 - *Stralciato in quanto presente nelle norme statutarie*

facoltativa a carico dei richiedenti.

14.6. - Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, INARCASSA svolge, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e comunque nel limite massimo dello 0,34% del gettito del contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato, senza pregiudizio delle attività previdenziali di cui al comma 2, attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera professione dei propri associati, con particolare riguardo ai giovani iscritti, anche con l'offerta di strumenti finanziari (quali ad esempio prestiti, costituzione di fondi di garanzia ed altro) e servizi.

14.7. - Ulteriori forme di attività di assistenza possono essere individuate dal Comitato Nazionale dei Delegati con delibera di integrazione del presente Regolamento.

Art. 15 - Pensione di vecchiaia

15.1 La pensione di vecchiaia è corrisposta su domanda a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La pensione è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei più elevati venti redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma del presente articolo.

A decorrere dal 2010 l'importo della pensione è composto dalle seguenti quote:

- a) quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell'art. 25;

14.5 - Stralciato in quanto presente nelle norme statutarie

14.6 - Stralciato in quanto presente nelle norme statutarie

b) quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF inferiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA inferiori, per il 2009, a diecimila euro, ambedue annualmente rivalutati ai sensi dell'art.25. Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.

La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione nel quale siano stati prodotti redditi professionali e/o volumi d'affari eguali o superiori a quelli sopra indicati, al due per cento della media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le annualità utili al calcolo della pensione, quali sotto indicati.

Fatta salva la normativa previgente, dal 1° gennaio 2010 la quota di pensione viene calcolata prendendo a base la media dei più elevati venti redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è aumentato di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2015 i migliori venticinque degli ultimi trenta redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto.

La quota b) è calcolata con le modalità previste dall'art. 20, comma 1.

Alle pensioni calcolate con applicazione contestuale di quanto previsto alle lettere a) e b) non si applica l'adeguamento al minimo.

Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette il calcolo del trattamento viene effettuato esclusivamente con il sistema retributivo di cui alla lettera a).

15.3 - Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 2 primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'art. 24 del presente Regolamento.

15.5 – Fatta salva la normativa previgente, se la media dei redditi è superiore a euro 40.350,00, la percentuale del 2% di cui al primo comma è ridotta come segue:

14.7 - Stralciato in quanto presente nelle norme statutarie

Art. 17 – Pensione di vecchiaia

17.1 – A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza “2012” la pensione di cui al presente articolo è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art.20.

17.2 - La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

Per i trattamenti maturati a decorrere dall'anno 2010 l'importo della pensione è composto dalle seguenti quote:

a) quota determinata con il sistema di calcolo retributivo, per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF eguali o superiori, per il 2009, a seimila euro ovvero a volumi d'affari dichiarati ai fini IVA eguali o superiori, per il 2009, a diecimila euro;

b) quota determinata con il sistema di calcolo contributivo per tutte le annualità con redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e volumi d'affari dichiarati ai fini IVA inferiori a quelli indicati nella precedente lettera a). Gli anni per i quali si usufruisce di contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.

- a) 1,71% per lo scaglione da euro 40.350,00 a euro 60.800,00;
- b) 1,43% per lo scaglione da euro 60.800,00 a euro 70.900,00;
- c) 1,14% per lo scaglione da euro 70.900,00 a euro 80.850,00.

15.2 - Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Art. 16 - Pensione di anzianità

16.1 - A partire dal 1° luglio 2010, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, raggiungano una quota pari a 96 (novantasei).

A partire dal 1° gennaio 2011, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, raggiungano una quota pari a 97 (novantasette).

A partire dal 1° gennaio 2013, in conformità alla legge 247/2007, la pensione di anzianità è corrisposta a coloro che sommando età, periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, raggiungano una quota pari a 98 (novantantotto).

Per le annualità successive al 2013 il Comitato Nazionale dei Delegati valutato l'andamento della spesa pensionistica potrà valutare ulteriori aggiustamenti.

16.2 - La corresponsione della pensione è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è subordinata alla cancellazione dallo stesso.

16.3 - La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell'articolo 15. Per

17.3 - La quota di pensione di cui alla precedente lettera a) è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, alle percentuali indicate nella allegata tabella G applicate alla media dei più elevati redditi annuali professionali rivalutati a norma dell'art. 33 del presente Regolamento.

Dal 1° gennaio 2010 per il calcolo della media reddituale si prendono in considerazione i più elevati venti redditi professionali dichiarati dall'iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai venticinque anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione, e si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 4 primo comma, lettera a).

Il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è aumentato dal 2011 di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2015 i migliori venticinque degli ultimi trenta redditi professionali rivalutati dichiarati dall'iscritto, come da allegata tabella F. Il numero degli anni per il calcolo della media reddituale si cristallizza all'anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012".

17.4 - Ai fini del computo della media reddituale utile per il calcolo della quota retributiva sono presi a riferimento esclusivamente i redditi fino all'anno in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", anche se il numero è inferiore a quello indicato nella tabella F allegata. Nel caso in cui il numero di redditi professionali dichiarati sia inferiore a quello indicato nella allegata tabella F, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro.

17.5 - La quota b) di cui al comma 2 del presente articolo è calcolata secondo le modalità previste negli artt. 19 e 26.

17.6 - Per le pensioni di inabilità, invalidità e indirette maturate fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" il calcolo del trattamento viene effettuato esclusivamente con il sistema retributivo di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo.

17.7 - Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione è differita al primo giorno del

coloro che alla data della decorrenza del pensionamento abbiano un'età inferiore a 65 anni, l'importo del trattamento pensionistico così determinato è ridotto con l'applicazione dei seguenti coefficienti:

Età di pensionamento	Coefficiente riduzione
58	17,3%
59	15,3%
60	13,1%
61	10,8%
62	8,4%
63	5,8%
64	3,0%

Gli iscritti, architetti ed ingegneri, che, alla data del 5 marzo 2010, hanno compiuto cinquantacinque anni di età ed hanno maturato una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent'anni continueranno a poter andare in pensione di anzianità a cinquantotto anni e con trentacinque anni di contribuzione senza alcuna decurtazione e/o riduzione.

della pensione è differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.

Art. 18 – Pensione di anzianità

18.1 – A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza “2012”, con le sole eccezioni previste nel presente articolo, la pensione di anzianità è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20.

18.2 – La pensione di anzianità continua ad essere garantita a coloro che, avendo almeno 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza “2012” raggiungano le seguenti quote :

- a partire dal 1° gennaio 2011, una quota pari a 97 (novantasette) sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA;
- a partire dal 1° gennaio 2013, una quota pari a 98 (novantotto) sommando età e periodo di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza “2012”, e la cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza. Alle domande di pensione in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza “2012”, per le quali non sia ancora intervenuta la liquidazione del trattamento, il termine di sei mesi per la cancellazione dall'Albo professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento stesso.

16.4 - Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Art. 20 - Pensione contributiva

20.1 Coloro che, in possesso di almeno 5 anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno 65 anni di età senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia e non fruiscono di pensione di inabilità ed invalidità hanno diritto, su richiesta, a ricevere una prestazione previdenziale contributiva reversibile calcolata con le modalità previste dal regolamento per il calcolo della prestazione supplementare di cui all'art. 15.6 su un montante pari al 100%, anziché al 95%, dei contributi soggettivi di cui all'art. 2.1, lettera a), fermo restando che i contributi utili per detta prestazione corrispondono fino al 31 dicembre 2001 ai contributi soggettivi versati ai sensi dell'art. 2 capitalizzati con l'interesse composto del 5%, e al 95% dei contributi soggettivi versati ai sensi dell'art.2.1 lettera a) tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2003 rivalutati su base composta al 31 dicembre di

18.3 – La pensione di anzianità continua ad essere garantita anche a coloro che hanno maturato alla data del 5 marzo 2010 almeno cinquantacinque anni di età ed una contribuzione ad INARCASSA uguale o superiore a trent'anni. Gli stessi acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità al compimento del 58° anno di età e con almeno trentacinque anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza dal diritto, entro dodici mesi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012" o dalla maturazione dei requisiti, e la cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori deve avvenire entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza. Alle domande di pensione in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012", per le quali non sia ancora intervenuta la liquidazione del trattamento, il termine di sei mesi per la cancellazione dall'Albo professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento stesso.

18.4 - La pensione è calcolata con le stesse modalità previste all'art. 20 per la pensione di

ciascun anno ad un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Il trattamento della prestazione previdenziale contributiva non dà luogo all'adeguamento previsto dall'art. 15, comma 4.

20.2 - La prestazione previdenziale contributiva è reversibile secondo le disposizioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

20.3 - Per il raggiungimento del periodo minimo di iscrizione e contribuzione previsti dal comma 1 sono utili anche i periodi riscattati ai sensi dell'art. 10 e quelli ricongiunti ai sensi della Legge 45/90; nel calcolo della prestazione saranno ricompresi i relativi contributi trasferiti e versati.

20.4 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari come previsto all'art. 15.6.

vecchiaia unificata. Per coloro che alla data di decorrenza della pensione hanno un'età inferiore a sessantacinque anni, l'importo del trattamento pensionistico così determinato è ridotto con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella L. Tale decurtazione non si applica ai soggetti indicati nel comma 3.

18.5 - La decorrenza della pensione di anzianità è determinata secondo il sistema previsto dal comma 8 dell'art. 59 della legge n. 449/1997 per i lavoratori autonomi.

18.6 - La corresponsione della pensione di anzianità è incompatibile con l'iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è subordinata alla cancellazione dallo stesso, che deve avvenire entro il termine previsto nei precedenti commi 2 e 3.

18.7 - Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

Art. 19 – Pensione contributiva

19.1 - A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", con le sole eccezioni previste nel presente articolo, la pensione contributiva è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20.

19.2 - La pensione contributiva spetta a coloro che, in possesso di almeno cinque anni, anche non continuativi, di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età - salvo l'incremento del requisito dell'età pensionabile di cui all'art. 20, comma 1 - senza aver maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, o di vecchiaia unificata e non fruiscono della pensione di inabilità o di invalidità.

19.3 - A pena di decadenza dal diritto i requisiti di cui al comma precedente devono essere maturati entro cinque anni da quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", e la relativa domanda di pensione presentata entro dodici mesi dalla maturazione

presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti.

19.4 - La pensione contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

19.5 – Per le domande presentate entro il 31 dicembre dell’anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza “2012” la pensione contributiva è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di pensionamento di cui alla tabella allegata al Regolamento per il calcolo della prestazione supplementare reversibile.

Per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza “2012” la pensione contributiva è calcolata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’anno di nascita e all’età di pensionamento di cui all’allegata tabella H(48) e successive modifiche.

Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno.

19.6 – Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi di cui al comma 7 rivalutati, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 8 del presente articolo.

19.7 – I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:

- a) della contribuzione soggettiva versata in misura piena fino all’anno di riferimento 2001;
- b) del 95% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo (di cui alla allegata tabella A), per gli anni di riferimento 2002 e 2003;
- c) del 100% della contribuzione soggettiva versata entro il massimale contributivo (di cui alla allegata tabella A), per gli anni dal 2004 fino all’anno approvazione del

Regolamento Generale Previdenza “2012”, al netto della quota destinata all’assistenza di cui all’art. 4 comma 1;

- d) della contribuzione corrisposta, per gli anni successivi alla approvazione del Regolamento generale previdenza “2012”, specificata nell’art. 26;
- e) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
- f) della contribuzione versata a titolo di riscatto.

19.8 – Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari :

- al 5% composto annuo fino all’anno 2001;
- alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, per gli anni successivi al 2001 e fino al 31 dicembre dell’anno di approvazione del Regolamento Generale Previdenza “2012”.

Per i periodi successivi all’entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza “2012” la capitalizzazione del montante contributivo individuale avviene secondo le modalità previste nell’art. 26.

19.9 – La pensione contributiva di cui al presente articolo non dà diritto all’adeguamento alla pensione minima di cui all’art. 28.

Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata

20.1 - Dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza “2012” la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno settanta anni.

A decorrere dal secondo anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza “2012” l’età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi

Art. 17 - Pensione di inabilità

17.1 - La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia compiuto almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio.

17.2 - Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 dai commi 1 a 5. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a euro 24.150,00; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilità. All'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non si applica, in ogni

ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.

Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria dei sessantasei anni, ai requisiti anagrafici di cui al presente articolo trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, purché l'adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso.

20.2 - La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario:

- 1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre dell'anno in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", determinata secondo le modalità di cui all'art. 17;
- 2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", determinata secondo quanto previsto dall'art. 26.

Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012" sarà calcolata con le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

20.3 - E' facoltà dell'iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all'età pensionabile ordinaria, l'erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima.

Per coloro che anticipano la fruizione della stessa pensione rispetto all'età pensionabile ordinaria di cui al comma 1, la quota retributiva della stessa pensione è decurtata in base alle percentuali indicate nella tabella M.

20.4 - La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 21 – Pensione di inabilità

21.1 - La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

caso, l'aumento degli anni previsto in questo stesso comma.

17.3 - Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.

17.4 - La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

17.5 - Entro i dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità.

17.6 - L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

Art. 18 - Pensione di invalidità

18.1 - La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo a condizione che l'iscritto abbia, in tale circostanza, compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima

- a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di una infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
- b) l'iscritto abbia maturato almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'inabilità è causata da infortunio;
- c) l'iscritto non sia titolare di un trattamento previdenziale concernente l'inabilità erogato da un altro ente previdenziale.

21.2 - Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali inabilitanti preesistano al rapporto assicurativo, purché sia dimostrato un successivo aggravamento o siano dimostrate sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la perdita totale della capacità professionale.

21.3 - Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni previste negli artt. 20 e 28.

21.4 - Gli anni di anzianità contributiva ai quali va commisurata la pensione in quota retributiva sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di redditi imponibili o esenti da imposte, diversi da quelli professionali, in misura complessivamente superiore al valore indicato nella tabella N, determinato in base alla media dei redditi relativi al triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

Alle pensioni liquidate con il sistema esclusivamente contributivo il beneficio è riconosciuto, alle stesse condizioni sopra indicate, accreditando 10 anni di contribuzione figurativa, sino ad un massimo complessivo di 35, nella misura corrispondente alla media dei contributi dovuti, utili a pensione, nel triennio precedente la domanda di pensione.

All'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto previdenziale non si applicano, in ogni caso, i benefici previsti dal presente comma.

17.3 - Stralciato

21.5 - La concessione della pensione è

continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio.

18.2 - Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

18.3 - La misura della pensione è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità.

18.4 - INARCASSA accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione.

18.5 - La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte.

18.6 - L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.

18.7 - Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima in sostituzione della pensione di invalidità.

subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale degli ingegneri e/o architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori, ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

21.6 - INARCASSA può accertare periodicamente la permanenza delle condizioni di cui al comma 1; l'erogazione della pensione è revocata qualora le stesse non permangano ed è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla citata revisione.

21.7 - La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 22 – Pensione di invalidità

22.1 - La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

- a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo;
- b) abbia maturato almeno tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'invalidità è causata da infortunio;
- c) l'iscritto non sia titolare di un trattamento di invalidità o inabilità erogato da un altro ente previdenziale.

22.2 - Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione.

22.3 - La misura della pensione è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità. Nella stessa percentuale spetta anche l'eventuale pensione minima di cui all'art. 28.

22.4 - La pensione di invalidità è sospesa qualora il reddito professionale del pensionato sia superiore a due volte l'ammontare della pensione di invalidità erogata, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il superamento del limite reddituale. La prima verifica reddituale viene effettuata con riferimento al reddito del primo anno successivo alla decorrenza della pensione.

<p>Art. 19 - Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità</p> <p>19.1 - Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con apposito Regolamento deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati</p> <p>19.2. - In caso di infortunio le pensioni di inabilità e invalidità sono concesse a prescindere da qualsiasi risarcimento corrisposto da assicurazioni.</p> <p>Art. 21 - Pensioni di reversibilità ed indirette</p> <p>21.1 - Le pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidità e la prestazione previdenziale contributiva di cui all'art. 20 sono reversibili ai superstiti secondo le disposizioni seguenti:</p> <p>a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta per ogni figlio minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro previste dal comma 2;</p> <p>c) in mancanza del coniuge o alla sua morte ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.</p> <p>21.4 - Ai figli minori sono equiparati i figli maggiorenni studenti, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età nell'ipotesi di corsi di studio di scuola media superiore, ovvero nell'ipotesi di corsi di studio universitari, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età.</p> <p>21.2 - La misura della pensione è pari al sessanta per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.</p>	<p>anno successivo alla decorrenza della pensione. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa è ripristinata dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il professionista dimostri il rispetto del suddetto limite.</p> <p>22.5 - INARCASSA può accertare periodicamente la permanenza delle condizioni di cui al comma 1; l'erogazione della pensione è revocata qualora le stesse non permangano ed è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla citata revisione.</p> <p>18.5 - Stralciato</p> <p>22.6 - Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime in sostituzione della pensione di invalidità.</p> <p>22.7 - La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.</p> <p>Art. 23 - Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità</p> <p>23.1 - Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità sono stabilite con apposito Regolamento deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati.</p> <p>23.2 - In caso di infortunio le pensioni di inabilità e invalidità sono concesse a prescindere da qualsiasi risarcimento corrisposto da assicurazioni.</p> <p>Art. 24 - Pensione di reversibilità ed indiretta</p> <p>24.1 - Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità, inabilità, invalidità, la prestazione supplementare e la pensione contributiva sono reversibili:</p> <p>a) al coniuge, finché mantiene lo stato vedovile;</p>
--	--

21.3 - La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempre che quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno due anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio. La pensione è calcolata con le stesse modalità previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine; la pensione minima di cui all'articolo 15, comma 4, è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianità medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2.

b) ai figli, legittimi o equiparati, minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

24.2 - Ai figli minori sono equiparati i figli maggiorenni studenti, non oltre il compimento del ventunesimo anno di età nell'ipotesi di corsi di studio di scuola media superiore, ovvero, nell'ipotesi di corsi di studio universitari e post universitari, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Il figlio maggiorenne inabile a proficuo lavoro ha diritto alla quota di pensione a condizione che l'insorgenza dell'inabilità sia antecedente il decesso del pensionato o dell'assicurato.

24.3 - La misura della pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo:

- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge. In caso di due o più figli viene ripartito tra loro il 40% in parti uguali.

La quota totale erogata ai superstiti non può superare il massimo complessivo del 100% della pensione diretta.

In mancanza del coniuge avente diritto, o alla sua morte, la pensione ai superstiti spetta ai figli nella seguente misura:

- in caso di un solo figlio, 60% della pensione diretta;
- in caso di due figli, 80% della pensione diretta, ripartito in parti uguali;
- in caso di tre o più figli, 100% della pensione diretta, ripartito in parti uguali.

24.4 - La pensione indiretta spetta ai soggetti di cui al comma 1 e nella misura indicata nel comma 3 del presente articolo nel caso in cui l'iscritto defunto, senza diritto a pensione, abbia maturato al momento del decesso almeno due anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione ad INARCASSA. Si prescinde dall'anzianità minima quando l'evento è causato da infortunio.

24.5 - La pensione indiretta è calcolata con le modalità previste negli artt. 20 e 28.

15.6 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d'iscrizione e contribuzione. Tali prestazioni supplementari, reversibili, saranno calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento.

24.6 - A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", la pensione a favore dei superstiti di assicurato o pensionato INARCASSA è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad una età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di durata del matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi in cui dal matrimonio sia nato almeno un figlio, e lo stesso sia minore di età, studente o inabile a proficuo lavoro, avente diritto a pensione ai sensi del comma 1.

24.7 - La pensione di reversibilità e indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.

Art. 25 – Prestazione supplementare

25.1 - Coloro che, dopo la data di decorrenza della pensione di vecchiaia, di vecchiaia unificata e della pensione contributiva, continuano l'esercizio della professione hanno diritto alla corresponsione di prestazioni supplementari, ogni ulteriori cinque anni d'iscrizione e contribuzione.

25.2 - Tali prestazioni supplementari, reversibili, sono calcolate con le modalità descritte nel relativo regolamento. Nel computo del montante individuale è esclusa la retrocessione del contributo integrativo.

25.3 - Ferma restando la normativa precedente, la capitalizzazione dei contributi avviene con le modalità disciplinate nell'art. 26 e trovano applicazione i coefficienti di trasformazione di cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche.

25.4 - La prestazione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto.

Art. 26 – Sistema di calcolo contributivo della pensione

26.1 – A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza “2012”, l'importo annuo della pensione è calcolato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione corrispondente all'anno di nascita e all'età di pensionamento prescelta dall'iscritto, di cui alla allegata tabella H(48) e successive modifiche.

Annualmente il Consiglio di Amministrazione approva i coefficienti relativi alla generazione che raggiunge il requisito dell'età pensionabile ordinaria sulla base degli incrementi medi della speranza di vita.

A coloro che richiedono il pensionamento anticipato rispetto all'età ordinaria di cui al comma 1, dell'art. 20 sono attribuiti in via provvisoria i coefficienti di trasformazione dell'ultima generazione disponibile. Al compimento dell'età pensionabile ordinaria, la pensione è ricalcolata, con effetto dal mese successivo, sulla base dei coefficienti di trasformazione definitivi della coorte di appartenenza.

Per tener conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi ricadenti nella frazione di anno. In presenza di età anagrafiche inferiori a 57 anni, si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni.

26.2 – Il montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun anno è costituito dalla somma dei contributi di cui al comma 3 rivalutati, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6 del presente articolo.

26.3 – I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati dalla somma:

- a) della contribuzione soggettiva versata;
- b) della contribuzione soggettiva facoltativa versata ai sensi dell'art. 4, comma 2;
- c) della quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo;

- d) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
- e) della contribuzione versata a titolo di riscatto;
- f) della contribuzione figurativa di cui agli artt. 4, 5, 21 e 22;
- g) della contribuzione versata volontariamente ai sensi degli artt. 4, comma 4 e 5 comma 4.

26.4 – Il riconoscimento a montante individuale dei contributi figurativi ha effetto:

- a) con riferimento agli articoli 4 e 5, dal termine previsto per il pagamento del conguaglio dell'anno a cui è riferita la contribuzione;
- b) con riferimento agli articoli 21 e 22, dalla data di presentazione della domanda di pensione.

26.5 - A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione del Regolamento Generale Previdenza “2012”, il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o accreditato figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante individuale secondo le seguenti percentuali:

- 50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all'età di settanta anni;
- 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a dieci anni e fino a venti anni;
- 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a venti anni e fino a trenta anni;
- 25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, l'anzianità contributiva in quota retributiva, alla data del 31 dicembre dell'anno di approvazione del Regolamento Generale di Previdenza “2012”, è calcolata senza computare i periodi riscattati e/o ricongiunti.

Il contributo integrativo è retrocesso fino ad un massimale del volume di affari I.V.A. determinato moltiplicando il massimale contributivo per il rapporto tra il Monte Volume di Affari e il Monte Reddito Professionale degli

di Affari e il Monte Reddito Professionale degli iscritti ad Inarcassa. Il rapporto è determinato con cadenza triennale; per il primo triennio successivo all'approvazione del Regolamento Generale Previdenza "2012" tale massimale è pari a euro 160.000,00 come indicato nella allegata tabella C.

Le percentuali di retrocessione di cui al presente comma possono essere modificate, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di INARCASSA.

26.6 – Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali degli iscritti ad Inarcassa, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, con un valore minimo pari all'1,5%. Il tasso annuo di capitalizzazione è incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del patrimonio di Inarcassa nella misura che, con cadenza biennale, il Comitato Nazionale dei Delegati delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'equilibrio di lungo periodo del sistema previdenziale di INARCASSA.

Art. 27 – Computo dei periodi riscattati o ricongiunti

27.1 - I periodi ricongiunti ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 45 e s.m.i. e quelli riscattati sono computati, ai fini del diritto e della misura della pensione, in funzione della collocazione temporale dei periodi assicurativi ricongiunti o oggetto di riscatto.

27.2 – La ricongiunzione di periodi assicurativi successivi all'entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012" opera con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo. Il riconoscimento a montante individuale dei contributi ricongiunti ha effetto dal momento del trasferimento delle somme versate dagli enti, ad eccezione degli interessi di mora di cui al comma 6 dell'art. 4 della legge n. 45/1990.

15.4 – Per le pensioni aventi decorrenza fino al 2009, la misura del trattamento non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione.

A partire dal 2010 la pensione minima di cui al precedente comma è pari a quella del 2009 rivalutata in proporzione alle variazioni dell'indice Istat.

A decorrere dal 2010 la pensione minima non è dovuta per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui alla lettera b) del precedente comma 1. In tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti gli anni di anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla lettera b) del precedente comma 1.

della legge n. 45/1990.

27.3 – L'onere di riscatto dei periodi successivi alla entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012" è pari, per ciascuna annualità riscattata, al prodotto del reddito professionale netto dell'anno precedente la domanda per l'aliquota del contributo soggettivo dello stesso anno. L'importo del suddetto onere, non può essere comunque inferiore all'importo del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno di presentazione della domanda di riscatto. Per periodi di riscatto inferiori all'anno l'onere è proporzionalmente ridotto. Il riconoscimento a montante individuale dei contributi ha effetto dal momento della domanda di riscatto.

27.4 – Per coloro che riscattano periodi anteriori all'entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza "2012", in assenza di redditi professionali utili alla determinazione della quota retributiva di pensione di cui all'art. 17, si assume il reddito preso a base per il calcolo dell'onere di cui al Regolamento Riscatti.

Art. 28 – Pensione minima

28.1 – La misura dei trattamenti pensionistici erogati da Inarcassa non può essere inferiore all'importo della pensione minima indicata nella allegata tabella O, salvo quanto previsto ai commi successivi e dall'art. 19.

28.2 – Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dall'anno 2010 l'adeguamento alla pensione minima non è dovuto per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui all'art. 17, comma 2 lettera b). In tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti sono gli anni di anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla citata lettera b).

28.3 – Per coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012" l'adeguamento alla pensione minima non può essere superiore alla media dei redditi professionali, rivalutati, relativi ai venti anni precedenti il pensionamento. Tale condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti.

<p>Art. 22 - Pensionati di altro Ente</p> <p>22.1 - La pensione di inabilità ed invalidità spetta anche all'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro Istituto previdenziale, qualora concorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a) abbia compiuto almeno due anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi;</p> <p>b) l'evento invalidante sopraggiunga successivamente alla iscrizione ad INARCASSA e prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.</p> <p>Per il calcolo di queste prestazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, dai commi 1 a 5 e di cui all'art. 17, comma 2.</p> <p>22.2 - La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia compiuto almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. Detta</p>	<p>inabilità e indiretti ai superstiti.</p> <p>28.4 – Nel caso di pensione indiretta la pensione minima è proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianità maturata, con un minimo non inferiore a venti trentesimi, e con l'applicazione delle percentuali indicate nell'art. 24. Ai beneficiari della pensione di reversibilità la pensione minima spetta nella stessa misura in cui è stata riconosciuta al de cuius e con l'applicazione delle percentuali indicate nell'art. 24.</p> <p>28.5 – Ferma restando la normativa previgente l'adeguamento alla pensione minima non spetta nei seguenti casi:</p> <p>a) al pensionato il cui valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE), di cui al d. lgs. n. 109/1998 e s.m.i., con riferimento all'anno precedente il pensionamento, sia superiore a euro 30.000,00;</p> <p>b) al titolare della pensione di vecchiaia unificata che consegua la pensione al compimento del 70° anno di età senza aver raggiunto il requisito dell'anzianità contributiva minima ovvero che opti per l'anticipazione rispetto all'età pensionabile ordinaria;</p> <p>c) al titolare di un trattamento pensionistico diretto erogato da un altro ente previdenziale;</p> <p>d) al titolare della pensione contributiva;</p> <p>e) al titolare della pensione in totalizzazione, salvo che lo stesso non abbia raggiunto i requisiti minimi previsti per la pensione di vecchiaia unificata;</p> <p>f) al titolare della pensione di anzianità.</p> <p>Art. 29 – Pensionati di altro Ente</p> <p>29.1 - A decorrere dalle domande presentate dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012" la pensione di inabilità ed invalidità di cui agli articoli 21 e 22 spetta all'iscritto già fruitore di un trattamento pensionistico a carico di altro Istituto previdenziale, qualora concorrano anche le seguenti condizioni:</p> <p>a) abbia maturato, in caso di inabilità, almeno due anni di effettiva iscrizione e</p>
---	--

prestazione, da erogarsi nelle percentuali indicate all'art. 21, comma 2 viene calcolata con le modalità previste all'art. 20, comma 1.

Art. 23 - Pagamento delle pensioni

23.1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

Art. 26 - Base di reddito per il passato

26.1. Agli effetti del calcolo delle pensioni, per gli anni anteriori al 1982, si assume quale reddito, ai fini di cui all'articolo 15, comma 1, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:

a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le facoltà di integrazione contributiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, primo e secondo comma della legge 3.1.1981 n. 6, il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;

b) per gli anni 1973 e precedenti per i quali sia stata esercitata la suddetta facoltà, una somma pari a lire sei milioni (n.d.r. euro 3.098,74).

Art. 28 - Norme transitorie

28.1 - Per coloro che siano iscritti ad INARCASSA dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità, anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale.

contribuzione anche non continuativi. In caso di invalidità, abbia maturato almeno tre anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi;

b) l'evento invalidante sopraggiunga successivamente alla iscrizione ad INARCASSA e prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per il calcolo di queste prestazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22.

29.2 - La pensione indiretta spetta ai superstiti dell'iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro istituto, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi. Detta prestazione, da erogarsi nelle percentuali indicate all'art. 24, viene calcolata con le modalità previste dagli artt. 19 e 26.

Art. 30 - Pagamento delle pensioni

30.1 - Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

30.2 - Qualora l'ammontare annuo della pensione spettante ai sensi del presente Regolamento sia inferiore a euro mille, la stessa è erogata in unica soluzione annuale anticipata.

30.3 - La disposizione di cui al comma 2 si applica anche ai trattamenti integrativi di cui all'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046.

CAPO III

Norme transitorie e finali

Art. 31 - Base di reddito per il passato

31.1 - Agli effetti del calcolo delle pensioni, per gli anni anteriori al 1982, si assume quale reddito, ai fini di cui all'articolo 17, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:

a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le facoltà di integrazione contributiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, primo e secondo comma della legge 3.1.1981 n.

L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.

28.2 - Gli iscritti ad INARCASSA, che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di 20 anni.

28.3 - In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'articolo 15.

28.4 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

28.5 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite da detta legge.

28.6 - Le delibere e i regolamenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti restano in vigore all'atto della trasformazione nell'Associazione INARCASSA.

28.7 - Dal 1° gennaio 2000 la pensione viene calcolata prendendo a base la media dei più elevati undici redditi professionali dichiarati dall'iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai sedici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Il periodo di riferimento ed il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della pensione sono quindi aumentati per gli anni successivi di un anno ogni anno, e ciò fino a raggiungere i migliori venti su venticinque.

primo e secondo comma della legge 3.1.1981 n. 6, il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;

b) per gli anni 1973 e precedenti per i quali sia stata esercitata la suddetta facoltà, una somma pari a lire sei milioni (n.d.r. euro 3.098,74).

Art. 32 - Norme transitorie

28.1 - Stralciato

32.1 - Gli iscritti ad INARCASSA, che abbiano conseguito periodi di iscrizione e contribuzione in data anteriore al 29.1.1981, conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni purchè, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica regolamentare da parte dei Ministeri vigilanti, abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età anagrafica e abbiano conseguito almeno venti anni di iscrizione e contribuzione. Dal computo dell'anzianità assicurativa sono esclusi i periodi a contribuzione ridotta ex art. 23, comma secondo, della l. n. 179/1958.

32.2 - In caso di maturazione del diritto a pensione in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia è commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione con le modalità di cui all'art. 20.

32.3 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura già in godimento.

32.4 - I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento saranno liquidati nella misura e con le modalità stabilite da detta legge.

28.8 - Per coloro che, all'atto dell'entrata in vigore dell'art. 15.6 sono già pensionati di vecchiaia o, in possesso dei requisiti, hanno già presentato domanda di pensione, fino al completamento del biennio in corso continua a trovare applicazione la normativa precedente come di seguito specificata.

La prestazione supplementare reversibile è pari alle percentuali di cui al primo ed al quinto comma dell'articolo 15 riferite alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 24. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni.

28.9 - Coloro che, pur in costanza di iscrizione, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non maturassero i requisiti assicurativi necessari per la pensione di vecchiaia, possono chiedere, in alternativa alla prestazione previdenziale, la restituzione dei contributi riferiti ai periodi antecedenti il 1° gennaio 2004, con le modalità previste dalla normativa previgente.

Ai superstiti di coloro che hanno esercitato l'opzione relativa alla restituzione spetta la pensione indiretta solo nel caso in cui possano far valere ulteriori cinque anni di iscrizione e contribuzione.

L'opzione per la restituzione è irrevocabile e deve essere esercitata al compimento del sessantacinquesimo anno di età entro il termine perentorio di tre anni dalla data di approvazione della modifica statutaria da parte dei Ministeri Vigilanti.

Art. 24 - Rivalutazione dei redditi

24.1. Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 15 a 18 sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 25. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA redige entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministro del Tesoro per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 3, secondo comma del Decreto Legislativo n. 509/94. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

32.5 - Le delibere e i regolamenti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti restano in vigore all'atto della trasformazione nell'Associazione INARCASSA

32.6 - Agli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e contribuzione al 31 dicembre dell'anno in cui è approvato il Regolamento Generale Previdenza "2012", dal compimento del 70° anno di età e con una anzianità contributiva di almeno 30 anni, si applica il calcolo pro rata di cui all'art. 20 comma 2, anche qualora non raggiungano il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1 dello stesso articolo.

28.7 - Stralciato

28.8 - Stralciato

28.9. Stralciato

Art. 25 - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

25.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli importi delle pensioni erogate da INARCASSA sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.

25.2 - Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia, dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità, per la determinazione del contributo soggettivo e i limiti di reddito e di volume d'affari I.V.A. previsti per le quote a) e b) dell'art. 15.1, arrotondando i relativi importi ai 50 euro più vicini; i contributi soggettivo ed integrativo minimi, sono parimenti adeguati arrotondando i relativi importi ai 5 euro più vicini.

Art. 33 – Rivalutazione dei redditi e dei coefficienti utili al calcolo delle pensioni

33.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione i redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento della quota retributiva delle pensioni di cui al Capo II sono rivalutati annualmente in proporzione all'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 34.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione sono aggiornati ogni anno i coefficienti di trasformazione per il calcolo della quota contributiva delle pensioni di cui al Capo II, tenendo conto degli incrementi medi della speranza di vita per la coorte che raggiunge l'età pensionabile ordinaria.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione di INARCASSA redige entro il 31 maggio di ciascun anno, anche sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), apposite tabelle dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle prestazioni contributive, comunicandole successivamente al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministro del Tesoro per la relativa approvazione ai sensi dell'art. 3, secondo comma del Decreto Legislativo n. 509/94. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Art. 34 – Rivalutazione delle pensioni e dei contributi

34.1 - Con delibera del Consiglio di Amministrazione, gli importi delle pensioni e dei trattamenti previdenziali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 32 erogati da INARCASSA sono rivalutati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi

<p>Art. 27 - Iscritti volontari</p> <p>27.1. Per coloro che si trovano iscritti nel ruolo degli iscritti volontari ai sensi dell'articolo 7 della Legge 11 novembre 1971, n. 1046, il contributo è determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al comma 2 dell'articolo 2 maggiorato di una somma pari a 2 volte l'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 3.</p> <p>27.2 - Agli effetti del calcolo delle pensioni si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 2.</p> <p>Art. 29 - Decorrenza delle rivalutazioni</p> <p>29.1 - La rivalutazione ai sensi dell'articolo 24 è applicata anche ai trattamenti previdenziali di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo 28.</p> <p>29.2 - Le entità dei redditi e contributi di cui agli articoli 15, comma 5, 17, comma 2, e 2, primo e secondo comma, sono riferite all'anno 2008.</p>	<p>al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.</p> <p>34.2 - Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i limiti di reddito per il calcolo della pensione di vecchiaia e di vecchiaia unificata di cui agli artt. 17 e 20 (tabella G); b) i limiti di reddito per il calcolo dell'anzianità aggiuntiva per le pensioni di invalidità ed inabilità di cui agli artt. 21 e 22 (tabella N); c) il massimale contributivo per la determinazione del contributo soggettivo di cui all'art. 4 (tabelle A e B); d) il massimale di volume di affari pensionabile di cui all'art. 26 (tabella C); e) i limiti di reddito e di volume d'affari I.V.A. ai fini del sistema di calcolo retributivo di cui all'art. 17 (tabella E); f) il limite di valore economico per l'attribuzione della pensione minima di cui all'art. 28; g) i contributi soggettivo, facoltativo e integrativo minimi di cui agli artt. 4 e 5 (tabelle A, B e C); h) il limite annuo di pensione ai fini della erogazione della prestazione in unica soluzione annuale di cui all'art. 30 (tabella P); i) la misura della pensione minima annua di cui all'art. 28 (tabella O); j) gli importi relativi alle sanzioni di cui agli articoli 2 e 10 del presente Regolamento. <p>I valori da a) ad f) sono adeguati arrotondando i relativi importi ai 50 euro per eccesso. I valori g), h) e j) sono adeguati arrotondando i relativi importi ai 5 euro per eccesso.</p> <p>34.3 - Con cadenza annuale sono, altresì, aggiornati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, i coefficienti di riduzione della pensione di vecchiaia unificata anticipata di cui alla allegata tabella M.</p> <p>Art. 27 – Stralciato in quanto presente nelle norme statutarie</p>
--	---

Art. 29 - Stralciato

Art. 35 - Entrata in vigore del Regolamento Generale Previdenza “2012”

35.1 – Le modifiche contenute nel Regolamento Generale Previdenza “2012”, rispetto al Regolamento Generale Previdenza, entrano in vigore, se non diversamente stabilito, dal 1° gennaio dell’anno successivo alla sua approvazione da parte dei Ministeri vigilanti.

MISURA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Art. 4 Regolamento

Anno	Massimale contributivo (€)	Limite di reddito ai fini del calcolo contribuzione ridotta (€)	Aliquota ordinaria		Aliquota ridotta	Contributo minimo		Contributo di solidarietà oltre il massimale contributivo %
			%	di cui quota assistenza	%	(€)	di cui quota assistenza	
1996	62.181,41		6,00		3,00	929,62		3,00
1997	64.608,76		6,00		3,00	965,77		3,00
1998	65.693,32		6,00		3,00	981,27		3,00
1999	66.881,17		10,00		5,00	996,76		3,00
2000	67.965,73		10,00		5,00	1.012,26		3,00
2001	69.721,68		10,00		5,00	1.038,08		3,00
2002	71.600,00		10,00		5,00	1.065,00		3,00
2003	73.300,00		10,00		5,00	1.090,00		3,00
2004	75.150,00		10,00		5,00	1.115,00		3,00
2005	76.650,00		10,00		5,00	1.135,00		3,00
2006	77.950,00		10,00		5,00	1.155,00		3,00
2007	79.500,00		10,00		5,00	1.180,00		3,00
2008	80.850,00		10,00		5,00	1.200,00		3,00
2009	83.450,00		10,00		5,00	1.240,00		3,00
2010	84.050,00	41.950,00	11,50	0,50	5,75	1.400,00	60,00	3,00
2011	85.400,00	42.600,00	12,50	0,50	6,25	1.600,00	65,00	3,00
2012	87.700,00	43.750,00	13,50	0,50	6,75	1.645,00	67,00	3,00
2013	(*)	(*)	14,50	0,50	7,25	(*)	(*)	3,00 (**)
1° anno successivo approvazione RGP "2012"	120.000,00	(*)	14,50	0,00	7,25	2.250,00	0,00	0,00

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT nel caso in cui il RGP "2012" venga approvato dopo il 31 dicembre 2012

(**) fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione del RGP "2012"

MISURA DEL CONTRIBUTO FACOLTATIVO
Art. 4 Regolamento

Anno	Massimale contributivo (€)	Aliquota modulare (%)		Contributo minimo modulare (€)
		minima	massima	
		1° anno successivo approvazione RGP "2012"	120.000,00	

TABELLA C)

MISURA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
Artt. 5 e 26 Regolamento

Anno	Aliquota	Contributo minimo	Massimale volume di affari pensionabile (1)
1982	2,00		
1983	2,00	110,01	110,01
1984	2,00	128,60	128,60
1985	2,00	147,19	147,19
1986	2,00	162,68	162,68
1987	2,00	176,63	176,63
1988	2,00	187,47	187,47
1989	2,00	196,77	196,77
1990	2,00	206,07	206,07
1991	2,00	218,46	218,46
1992	2,00	232,41	232,41
1993	2,00	244,80	244,80
1994	2,00	255,65	255,65
1995	2,00	264,94	264,94
1996	2,00	278,89	
1997	2,00	289,73	
1998	2,00	294,38	
1999	2,00	299,03	
2000	2,00	303,68	
2001	2,00	311,42	
2002	2,00	320,00	
2003	2,00	327,00	
2004	2,00	335,00	
2005	2,00	341,00	
2006	2,00	347,00	
2007	2,00	354,00	
2008	2,00	360,00	
2009	2,00	372,00	
2010	2,00	360,00	
2011	4,00	365,00	
2012	4,00	375,00	
(*)	4,00	(*)	
1° anno successivo approvazione RGP "2012"	4,00	660,00	160.000,00

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT nel caso in cui il RGP "2012" venga approvato dopo il 31 dicembre 2012

(**) fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione del RGP "2012"

TABELLA D)

MISURA DEL CONTRIBUTO DI
MATERNITA'
Art. 6 Regolamento

Anno	Contributo maternità (€)
1999	37,19
2000	38,73
2001	46,48
2002	50,00
2003	60,00
2004	77,00
2005	85,00
2006	65,00
2007	65,00
2008	46,00
2009	66,00
2010	67,00
2011	74,00
2012	85,00

TABELLA E)

LIMITE DI REDDITO PER LA CONVALIDA
DELL'ANNUALITA AI FINI DELLA QUOTA
RETRIBUTIVA DI PENSIONE

Art. 17 Regolamento

Anno	Reddito professionale (€)	Volume di affari (€)
2009	6.000,00	10.000,00
2010	6.050,00	10.100,00
2011	6.150,00	10.250,00
2012	6.300,00	10.550,00
	(*)	(*)

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione del RGP "2012"

TABELLA F)

ANNI UTILI AL CALCOLO DELLA MEDIA REDDITUALE
Art. 17 Regolamento

Anno di maturazione requisiti	Numero dei migliori redditi	Ultimi anni di contribuzione
1999	10	15
2000	11	16
2001	12	17
2002	13	18
2003	14	19
2004	15	20
2005	16	21
2006	17	22
2007	18	23
2008	19	24
2009	20	25
2010	20	25
2011	21	26
2012	22	27
2013	23	28
2014	24	29
2015	25	30

NOTA: i periodi di riferimento (migliori redditi e ultimi anni di contribuzioni) si congelano al 31 dicembre dell'anno di approvazione RGP "2012"

COEFFICIENTI DI RENDIMENTO E SCAGLIONI DI REDDITO PENSIONABILE

Art.17 Regolamento

Anno maturazione requisiti	Coefficienti di rendimento			
	2,00% fino al valore di a)	1,71% per la parte eccedente di a)	1,43% per la parte eccedente di b)	1,14% per la parte eccedente di c)
	Scaglioni di reddito pensionabile (€)			
	a)	b)	c)	d)
1982	10.329,14	15.493,71	18.075,99	20.658,28
1983	12.240,03	18.385,87	21.432,96	24.531,70
1984	14.254,21	21.381,32	24.944,87	28.508,42
1985	16.371,68	24.583,35	28.663,36	32.795,01
1986	18.127,64	27.165,63	31.710,45	36.255,27
1987	19.677,01	29.489,69	34.447,68	39.354,02
1988	20.864,86	31.297,29	36.565,15	41.729,72
1989	21.846,13	32.743,37	38.269,46	43.640,61
1990	22.930,69	34.396,03	40.180,35	45.809,73
1991	24.325,12	36.513,50	42.607,69	48.598,59
1992	25.874,49	38.837,56	45.344,92	51.697,34
1993	27.268,92	40.955,03	47.772,26	54.486,20
1994	28.405,13	42.659,34	49.786,45	56.758,61
1995	29.489,69	44.312,00	51.748,98	58.979,38
1996	31.090,71	46.687,70	54.537,85	62.181,41
1997	32.278,56	48.495,30	56.655,32	64.608,76
1998	32.846,66	49.321,63	57.636,59	65.693,32
1999	33.414,76	50.199,61	58.669,50	66.881,17
2000	33.931,22	51.025,94	59.599,13	67.965,73
2001	34.809,19	52.368,73	61.148,50	69.721,68
2002	35.750,00	53.800,00	62.800,00	71.600,00
2003	36.600,00	55.100,00	64.300,00	73.300,00
2004	37.500,00	56.500,00	65.900,00	75.150,00
2005	38.250,00	57.650,00	67.200,00	76.650,00
2006	38.900,00	58.650,00	68.350,00	77.950,00
2007	39.700,00	59.800,00	69.700,00	79.500,00
2008	40.350,00	60.800,00	70.900,00	80.850,00
2009	41.650,00	62.750,00	73.150,00	83.450,00
2010	41.950,00	63.200,00	73.650,00	84.050,00
2011	42.600,00	64.200,00	74.850,00	85.400,00
2012	43.750,00	65.950,00	76.850,00	87.700,00
.....	(*)	(**)	(**)	(**)

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT

(**) importo rivalutato all'indice ISTAT fino al 31 dicembre dell'anno di approvazione del RGP "2012"

TABELLA H(48)

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE PER IL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI
CONTRIBUTIVE
Art. 26 Regolamento

PER LA GENERAZIONE DI RIFERIMENTO DEL 1948

Età di pensionamento	Coefficiente di trasformazione
57	4,426%
58	4,545%
59	4,676%
60	4,814%
61	4,965%
62	5,114%
63	5,288%
64	5,464%
65	5,655%
66	5,859%
67	6,092%
68	6,340%
69	6,618%
70	6,909%
71	7,227%
72	7,528%
73	7,889%
74	8,224%
75	8,683%
76	9,227%
77	9,701%
78	10,325%
79	10,961%
80	11,655%

TABELLA I)

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

Art. 20 Regolamento

Anno maturazione requisiti	Età minima	Anzianità contributiva minima
2012	65 anni	30 anni
Anno post riforma	65 anni	30 anni
Anno post riforma + 1	65 anni e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
Anno post riforma + 2	65 anni e 6 mesi	31 anni
Anno post riforma + 3	65 anni e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
Anno post riforma + 4	66 anni	32 anni
Anno post riforma + 5	66 anni (*)	32 anni e 6 mesi
Anno post riforma + 6	66 anni	33 anni
Anno post riforma + 7	66 anni	33 anni e 6 mesi
Anno post riforma + 8	66 anni	34 anni
Anno post riforma + 9	66 anni	34 anni e 6 mesi
Anno post riforma + 10	66 anni	35 anni

(*) adeguamento alla aspettativa di vita con quote trimestrali se adeguamento ≥ 3 mesi o multipli di tre mesi

TABELLA L)

PERCENTUALI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA'

Art. 18 Regolamento

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione della pensione
58	17,3%
59	15,3%
60	13,1%
61	10,8%
62	8,4%
63	5,8%
64	3,0%

TABELLA M)

PERCENTUALI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA
ANTICIPATA

Art. 20 Regolamento

1° anno successivo approvazione RGP "2012"

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione della pensione (*)
63	6,489%
64	3,377%
65	-

(*) Coefficienti aggiornati con cadenza annuale

TABELLA N)

LIMITE DI REDDITI IMPONIBILI O ESENTI DA IMPOSTE DIVERSI DA QUELLI PROFESSIONALI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ANZIANITA' FIGURATIVA ALLA PENSIONE DI INVALIDITA' E INABILITA'

Art. 21 Regolamento

Anno maturazione requisiti	Limite di reddito (€)
1996	18.592,45
1997	19.315,49
1998	19.625,36
1999	19.986,88
2000	20.296,76
2001	20.813,21
2002	21.400,00
2003	21.900,00
2004	22.450,00
2005	22.900,00
2006	23.300,00
2007	23.750,00
2008	24.150,00
2009	24.900,00
2010	25.050,00
2011	25.450,00
2012	26.150,00
.....	(*)

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT

TABELLA O)

MISURA DELLA PENSIONE MINIMA
Art. 28 Regolamento

Anno	Pensione minima (€)
1996	7.436,98
1997	7.726,20
1998	7.850,14
1999	7.974,09
2000	8.098,04
2001	8.304,63
2002	8.520,00
2003	8.720,00
2004	8.920,00
2005	9.080,00
2006	9.240,00
2007	9.440,00
2008	9.600,00
2009	9.920,00
2010	9.989,00
2011	10.149,00
2012	10.423,00
.....	(*)

(*) importo rivalutato all'indice ISTAT

TABELLA P)

LIMITE DI IMPORTO PER LA EROGAZIONE DELLA
PRESTAZIONE IN UNICA SOLUZIONE ANNUALE

Art. 30 Regolamento

Anno	importo limite (€)
1° anno successivo approvazione RGP "2012"	1.000,00

TABELLA Q)

VARIAZIONI DELL'INDICE ISTAT

Anno	Variazione annua	%
1982		-
1983		18,70
1984		16,30
1985		15,00
1986		10,60
1987		8,60
1988		6,10
1989		4,60
1990		5,00
1991		6,10
1992		6,40
1993		5,40
1994		4,20
1995		3,90
1996		5,40
1997		3,90
1998		1,70
1999		1,80
2000		1,60
2001		2,60
2002		2,70
2003		2,40
2004		2,50
2005		2,00
2006		1,70
2007		2,00
2008		1,70
2009		3,20
2010		0,70
2011		1,60
2012		2,70